

Manovra di emergenza: ultime sentenze



Scopri le ultime sentenze su: sinistro stradale; prova liberatoria; regole del Codice della strada; accertamento della colpa di uno dei conducenti; investimento del pedone e presunzione di responsabilità esclusiva del conducente.

Manovra di emergenza resa necessaria dall'andatura zigzagante dell'altro

La presunzione di pari responsabilità nella causazione di un sinistro stradale, prevista dall'art. 2054, comma 2, c.c. in caso di scontro di veicoli, è applicabile estensivamente anche ai veicoli coinvolti nell'incidente ma rimasti estranei alla collisione, sempre che sia accertato, in concreto, l'effettivo contributo causale nella produzione dell'evento dannoso.

(Nella specie, la S.C. ha ritenuto corretta la statuizione del giudice di appello che aveva presunto la **pari responsabilità nella produzione del danno**, pur in assenza di collisione, nel contegno dei conducenti di due veicoli viaggianti in direzione reciprocamente opposta, l'uno dei quali, pur deducendo di essere finito fuori strada a seguito della manovra di

emergenza resa necessaria dall'andatura zigzagante dell'altro, che lo aveva costretto a spostarsi pericolosamente sul margine destro della carreggiata, non aveva tuttavia fornito, ad insindacabile giudizio del giudice di merito, la prova di avere tenuto una condotta di guida esente da colpa).

Cassazione civile sez. VI, 12/02/2021, n.3764

Manovra di emergenza per evitare l'impatto

Il Comune è tenuto a risarcire l'automobilista che, si è trovato davanti un grosso ramo ed è stato costretto a una manovra di emergenza per evitare l'impatto, andando però a finire contro la recinzione metallica posta al lato della carreggiata. In tale ipotesi sussiste il nesso di causalità tra la cosa custodita e il danno verificatosi.

Cassazione civile sez. III, 26/05/2020, n.9674

Responsabilità sinistri stradali

La prova liberatoria di cui all'art. 2054 c.c., nel caso di danni prodotti a persone o cose dalla circolazione di un veicolo, non deve essere necessariamente data in modo diretto, cioè dimostrando di avere tenuto un comportamento esente da colpa e perfettamente conforme alle regole del codice della strada, ma può risultare anche dall'accertamento che il **comportamento della vittima** sia stato il fattore causale esclusivo dell'evento dannoso, comunque non evitabile da parte del conducente, attese le concrete circostanze della circolazione e la conseguente impossibilità di attuare una qualche idonea manovra di emergenza.

Tribunale Napoli sez. X, 24/07/2019, n.7445

Scontro tra veicoli: la prova liberatoria

In caso di scontro tra veicoli l'accertamento in concreto della colpa di uno dei conducenti – anche per avere commesso una violazione grave del Codice della Strada – non comporta di per sé il superamento della presunzione di colpa concorrente dell'altro, che deve comunque cooperare e fare tutto il possibile per evitare l'incidente.

All'uopo il conducente del veicolo coinvolto nell'incidente, per andare esente da responsabilità, deve fornire la prova liberatoria, ovvero non solo la dimostrazione di essersi uniformato – da parte sua – alle norme della circolazione, ma anche di avere tentato una manovra di emergenza – anche se infruttuosa – per evitare il sinistro. Salvo il caso in cui una qualsiasi manovra di emergenza astrattamente idonea ad evitare l'incidente sia concretamente impossibile.

Corte appello Genova sez. II, 02/05/2019, n.600

Moderazione della velocità in prossimità di un incrocio

L'art. 145, comma 1, del nuovo codice della strada, approvato con il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, presuppone che ogni veicolo, incluso quello del conducente col diritto di precedenza, nell'avvicinarsi all'intersezione, debba tenere una **condotta di guida** e una velocità tali da consentirgli un tempestivo rallentamento o un'adeguata manovra di emergenza, a fronte dell'**avvistamento dell'irregolare sopraggiungere di un altro veicolo**, il quale, a sua volta, non rallenti la corsa e violi l'obbligo di dare la precedenza.

Tribunale Velletri sez. II, 11/09/2018, n.1908

Manovra di emergenza del motociclista

Nella circolazione stradale anche in caso di **mancata collisione di veicoli** può configurarsi la responsabilità di uno dei conducenti qualora venga provato il nesso di causalità tra la condotta di guida di detto conducente e l'evento dannoso, ovvero qualora risulti che la circolazione del veicolo di quest'ultimo conducente abbia costituito la causa materiale dell'evento, cioè un antecedente necessario, diretto o indiretto, dell'evento medesimo.

La **prova del nesso di causalità**, che grava a carico dell'attore, si risolve nella dimostrazione di un comportamento del conducente contrario alle norme, generiche e specifiche, che regolano la circolazione stradale, causativo del danno posto a fondamento della domanda.

Nella specie è stata ravvisata la responsabilità del conducente che, con repentina manovra non segnalata, abbia tagliato la strada al motociclista sopraggiungente causando così la **manovra di emergenza** messa in atto dal motociclista a seguito della quale lo stesso cadeva a terra.

Tribunale Massa, 21/06/2018, n.464

Responsabilità per comportamento imprudente altrui

In tema di circolazione stradale, il **principio dell'affidamento** trova un temperamento nell'opposto principio secondo il quale l'utente della strada è responsabile anche del comportamento imprudente altrui purché questo rientri nel limite della prevedibilità, tanto che l'obbligo di moderare adeguatamente la velocità, in relazione alle caratteristiche del veicolo e alle condizioni ambientali, va inteso nel senso

che il conducente deve essere in grado di padroneggiare il veicolo in ogni situazione, ponendo in essere la manovra di emergenza necessaria all'evento, pur se questo è riconducibile al prevedibile comportamento imprudente o negligente altrui, ovvero alla **violazione delle norme di circolazione** da parte della vittima o di terzi.

In questa prospettiva, esente da censure è la sentenza di condanna per l'omicidio colposo in danno di un pedone pronunciata nei confronti di un automobilista che risulti di non aver adeguato la propria velocità alle circostanze spazio-temporali, finendo con l'investire il pedone, in un contesto in cui non poteva dubitarsi che fra gli ostacoli prevedibili vi potesse essere un pedone che in un'ora notturna, in zona priva di illuminazione, ma frequentata dagli avventori di un locale notturno, attraversasse la strada in un punto privo di **strisce pedonali**: un tale ostacolo non poteva definirsi come improvviso, proprio per la **vicinanza del locale** e del traffico pedonale ad esso connesso, sicché il conducente avrebbe dovuto tenere una velocità costantemente proporzionata allo spazio corrispondente al campo della visibilità al fine di consentirgli l'esecuzione utile della manovra di arresto, considerato il tempo psicotecnico di reazione nell'ipotesi in cui si profili un ostacolo improvviso.

Cassazione penale sez. IV, 10/05/2018, n.38219

Conseguenze lesive di uno scontro

In tema di **responsabilità colposa da sinistri stradali**, il conducente di un veicolo non può essere chiamato a rispondere delle conseguenze lesive di uno scontro per non avere posto in essere una manovra di emergenza, qualora si sia venuto a trovare in una situazione di pericolo improvvisa dovuta all'altrui condotta di guida illecita, non utilmente ed agevolmente percepibile, tenuto conto dei tempi di avvistamento, della repentinità della condotta del soggetto

antagonista, dei concreti spazi di manovra, dei necessari tempi di reazione psicofisica.

Cassazione penale sez. IV, 20/02/2018, n.16096

Responsabilità risarcitoria a carico dell'automobilista

In tema di sinistri automobilistici, la responsabilità risarcitoria a carico dell'automobilista o in genere del conducente del mezzo sorge dunque in modo pressoché automatico in quanto, per un verso, in mancanza di scontro tra veicoli non potrà trovare applicazione la presunzione di concorso paritetico di colpa stabilita dal secondo comma dell'art. 2054 c.c. e, per altro verso, in ragione del fatto che, per principio generale sancito dall'art. 140 cod. str., la circolazione del veicolo non deve mai costituire intralcio o **pericolo per l'incolumità delle persone.**

La ratio della norma è, infatti, quella di garantire, nel miglior modo possibile, la circolazione dei veicoli, poiché essa è un'attività intrinsecamente pericolosa: l'investitore, al fine di risultare esente da responsabilità, è tenuto dimostrare che il pedone abbia attraversato la strada, ponendo in essere una condotta imprevedibile ed inevitabile, tale da non consentire un'altra manovra di emergenza atta ad evitare il sinistro.

Tribunale Palermo sez. III, 08/01/2018, n.88

Impossibilità di intraprendere la manovra di emergenza

In virtù del principio di solidarietà sociale qualsiasi conducente è comunque tenuto cooperare al fine di evitare che il sinistro si verifichi, l'unica eccezione a tale obbligo, è

costituita dall'impossibilità concreta di **intraprendere la manovra di emergenza**, ipotesi quest'ultima che nella specie va ragionevolmente esclusa.

Tribunale Massa, 22/07/2017, n.639

Accertamento della responsabilità penale per incidente stradale

Ai fini dell'accertamento della responsabilità penale in caso di incidente stradale, occorre prendere in considerazione non solo l'elemento del mancato rispetto dei limiti di velocità previsti dal Codice della strada da parte dell'investitore, ma anche le **condizioni di visibilità** in cui il sinistro è avvenuto, al fine di verificare l'**eventuale evitabilità dell'evento**.

La Cassazione ha così cassato la sentenza dei giudici di merito che troppo semplicisticamente avevano ricostruito il fatto ritenendo un motociclista che viaggiava a una velocità poco superiore a quella consentita responsabile della morte del ciclista investito.

Per i giudici di legittimità, vanno considerate adeguatamente tutte le condizioni, tra cui quella dell'avvistabilità del ciclista da parte del centauro entro un tempo che consentisse una qualunque manovra di emergenza si potrà pervenire al conseguente giudizio di **evitabilità dell'evento**.

Cassazione penale sez. IV, 11/01/2017, n.12192

Investimento di pedone e impossibilità di attuare una manovra di emergenza

In materia di investimento di pedone, la prova liberatoria di

cui all'art. 2054 c.c. non deve essere necessariamente data in modo diretto, cioè dimostrando di avere tenuto un comportamento esente da colpa e perfettamente conforme alle regole del codice della strada, ma può risultare anche dall'accertamento che il comportamento della vittima sia stato il fattore causale esclusivo dell'evento dannoso, comunque non evitabile da parte del conducente, attese le concrete circostanze della circolazione e la conseguente impossibilità di attuare una qualche **idonea manovra di emergenza**.

Tribunale Livorno, 25/10/2016, n.1299

Fuoriuscita di un veicolo dalla sede stradale

In tema di danni da sinistro stradale, nell'ipotesi di lesioni patite dal terzo trasportato a seguito di una manovra di emergenza che abbia comportato la fuoriuscita del veicolo dalla sede stradale, l'apprezzamento della possibilità, per il conducente, di tenere una condotta alternativa idonea ad evitare l'evento dannoso, o a produrne altro meno grave, non incide sull'accertamento del nesso di causalità tra la condotta tenuta e l'evento dannoso, ma, eventualmente, sul piano della verifica della colpa del conducente, potendo in particolare comportare – qualora la situazione di pericolo risulti ascrivibile solamente al contegno di un terzo – l'operatività dell'esimente dello stato di necessità ex art. 2045 c.c.

Cassazione civile sez. III, 22/02/2016, n.3428

Sinistro stradale: cosa deve dimostrare il conducente?

Per superare la presunzione di cui all'art. 2054 comma 2 c.c., il conducente deve dimostrare non solo che l'altro era in

colpa ma anche di essersi uniformato alle norme sulla circolazione ed a quelle di comune prudenza e di avere fatto tutto il possibile per evitare l'incidente, ivi inclusa una manovra di emergenza.

Tribunale Pisa, 01/07/2015, n.769

The post Manovra di emergenza: ultime sentenze first appeared on La Legge per tutti.